

## **D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59**

### **Norme per l'efficienza energetica: criteri generali, metodologie di calcolo e requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.**

Fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza complessiva maggiore o uguale a 350 kW (art. 5, comma 6, del D.P.R. n. 412/1993); il D.P.R. n.59/2009 all'art. 4, comma 14, introduce e prescrive le seguenti disposizioni:

a) in assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in presenza di acqua di alimentazione dell'impianto con durezza temporanea maggiore o uguale a 25 gradi francesi:

a.1) un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva minore o uguale a 100 kW;

a.2) un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva compresa tra 100 e 350 kW;

2) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni a.1) e a.2), valgono in presenza di acqua di alimentazione dell'impianto con durezza temporanea maggiore di 15 gradi francesi.

Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065.